

# STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

---

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO  
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32  
www.studiomoriscoragni.com

**Dott. FORTUNATO MORISCO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 20 giugno 2018

## **Circolare 6/2018: DAL 1° LUGLIO VIETATO PAGARE LA RETRIBUZIONE IN CONTANTI**

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) ed i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

Quanto sopra è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2018 la quale introdotto l'obbligo che la retribuzione (o il compenso) dal 1° luglio 2018 **dovrà essere corrisposta** ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), **tramite banca/ufficio postale** utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore

Nella **Nota n. 4538 del 22 maggio 2018** l'INL ha precisato che il divieto in esame si intende violato quando:

- la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate;

- il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento. Tale fattispecie si verifica, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso.

Di conseguenza, ai fini della contestazione, è necessario verificare non solo che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando i suddetti strumenti ma che lo stesso sia andato a buon fine.

## **SOGGETTI COINVOLTI**

---

Rientrano nel campo di applicazione della norma:

- tutti i **rapporti di lavoro subordinato** di cui all'articolo 2094 c.c. (ai sensi del quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”), indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto (pertanto, la norma si applica ai contratti a tempo indeterminato e determinato, di lavoro intermittente o apprendistato ecc..),
- i **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'art. 2222 c.c., e
- i **contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.**

## **SOGGETTI ESCLUSI**

---

Il divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni **non si applica** ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le **Pubbliche amministrazioni** (di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001);
- **domestico** (di cui alla Legge n. 339/1958) o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

## **SANZIONI**

---

Come sopra anticipato, i datori di lavoro/committenti che violano l'obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.**

In riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore l'INL ha chiarito che trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e al D.Lgs n. 124/2004 **ad eccezione del potere di diffida** in quanto si tratta di un illecito non materialmente sanabile.

L'importo della sanzione potrà essere ridotto a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, a condizione che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione.

\* \* \* \* \*

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni